

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore alle lire diecimila.

Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di lire cinquecento.

Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente la somma di lire sessanta per un periodo minimo di anni cinque.

Le Associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemeritenze ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

(È approvato).

Art. 12.

In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri.

Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura, un insegnante di Istituti medii, nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione, il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera stessa residenti in provincia.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, e la dichiarazione può essere promossa dall'Opera Nazionale.

Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla provincia.

(È approvato).

Art. 13.

Il Comitato provinciale:

1º) provvede all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assi-

stenza e educazione della gioventù nell'ambito della provincia;

2º) segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventù, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.

SALVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Sarebbe anche qui il caso di mettere il medico. (*Commenti — Interruzioni*).

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In sede di regolamento, onorevole Salvi.

PRESIDENTE. All'articolo 13 la Commissione propone il seguente emendamento al secondo comma:

« 2º) segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventù, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni ».

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 13 con l'emendamento della Commissione.

(È approvato).

Art. 14.

In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

I componenti del Comitato comunale sono scelti preferibilmente tra i soci residenti nel comune, dal Comitato provinciale. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, faranno parte dei Comitati un insegnante di detti istituti nominato